

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Catania, 4-6 ottobre 2018

MOZIONE NATURA GIURIDICA COMITATO PARI OPPORTUNITA'*Mozione elaborata dalla Rete dei CPO e presentata dall'Avvocato Carla Guidi*

La legge 247/12 di riforma dell'ordinamento professionale forense introduce espressamente il principio della rappresentanza e della parità di genere, sia con riferimento ai Consigli dell'Ordine sia ai Consigli distrettuali di disciplina, e pone tra i compiti e le prerogative del COA quello di garantire l'attuazione, nella professione forense, dell'art. 51 Cost., da cui discende la legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi finalizzati ad attuare una democrazia paritaria, in particolare per quanto concerne le cariche politiche rappresentative.

La riforma professionale prevede altresì, all'art. 25, comma 4, la costituzione presso ogni COA di un CPO, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal medesimo Consiglio.

Dalla lettura della disposizione si evince una chiara qualificazione del CPO quale organismo necessario e permanente dell'Ordine circondariale forense. Sebbene non sia contemplato nell'elencazione degli organi dell'Ordine circondariale di cui all'art. 26, la legge conferisce una particolare autonomia e collocazione a tale organismo, che pertanto non può considerarsi quale (mero) organo del COA ma articolazione del Consiglio circondariale.

Sebbene la legge forense non si esprima esplicitamente sulla sua natura, il carattere obbligatorio della sua costituzione fa propendere per la natura pubblicistica, quale articolazione autonoma dell'ordine professionale, figura soggettiva di diritto pubblico, di carattere del tutto peculiare, considerata la sua natura associativa (ad appartenenza obbligatoria) e l'assenza di qualsivoglia impatto sulle finanze statali, così come previsto dal legislatore all'art. 24, comma 3 ove fornisce una definizione di CNF e Ordini circondariali quali enti pubblici non economici a carattere associativo.

A ciò aggiungasi che, seppur l'art. 25, comma 4, della legge professionale preveda che ogni Consiglio dell'ordine disciplini con proprio regolamento il funzionamento del CPO presso di se' costituito, è dato oggettivo non diversamente confutabile che l'elettorato attivo e passivo sia esercitabile solo ed esclusivamente dagli avvocati iscritti all'Albo ordinario tenuti dal Consiglio dell'ordine con ciò potendosi ritenere che la composizione del CPO sia del tutto disancorata da quella consiliare.

Le considerazioni appena svolte sulla natura obbligatoria del CPO presso ogni Ordine forense circondariale, i compiti e le attività poste in essere dai CPO nel corso degli anni e le finalità che, sebbene non espressamente declinate dalla legge professionale sono inequivocabilmente attribuibili ai medesimi CPO (il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione), portano a considerare che tra i compiti principali degli stessi vi sia proprio l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

Come già precisato, l'attuazione dei principi di non discriminazione ed equilibrio di genere risulta espressamente prevista tra i compiti del COA; il Legislatore, tuttavia, con la previsione della costituzione obbligatoria del CPO ha certamente inteso perseguire tali finalità per il tramite di un organismo a ciò espressamente preposto, autonomo rispetto al Consiglio, parimenti, di natura elettiva. Gli ulteriori compiti del CPO, peraltro, che si sostanziano in un'attività di vigilanza e di tutela contro le discriminazioni, fanno emergere un fine solidaristico e di interesse generale che rende necessaria l'attribuzione di una autonomia operativa e organizzativa anche dei Comitati.

Tanto premesso

il Congresso impegna

OCF e CNF, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, ad agire perché sia integrata la disciplina normativa e, ove occorrer possa, regolamentare relativa ai Comitati per le Pari Opportunità:
- in primo luogo, ed in via generale, a promuovere politiche forensi volte ad ottenere, attraverso la valorizzazione dei Comitati per le Pari Opportunità, la concreta attuazione dell'art. 51 della Costituzione;
- in particolare :

1. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione dell'art. 26, comma 1, legge 247/2012 con la previsione che il CPO sia organo dell'Ordine forense del circondario;
2. a perseguire l'obiettivo volto ad ottenere la integrazione dell'art. 25, comma 4, legge 247/2012 valorizzando la autonomia e la indipendenza del CPO nell'ambito del Consiglio dell'Ordine di cui fa parte.

Lucca, 04/09/2018

Avv. Carla Guidi